

(N. 1005-C)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ZOLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1955 (V. Stampato N. 682)*

*modificato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 maggio 1955*

*modificato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1955 (V. Stampato N. 682-B)*

**d'iniziativa dei Deputati BUZZELLI e STUCCHI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1956

Istituzione di una seconda Sezione presso il tribunale di Monza.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 4 marzo 1954 gli onorevoli Buzzelli e Stucchi presentavano alla Camera dei deputati una proposta di legge intitolata « Istituzione di una seconda Sezione giudiziaria presso il Tribunale di Monza ».

L'articolo unico della proposta di legge suonava nei seguenti termini:

« Presso il Tribunale di Monza è istituita una seconda Sezione giudiziaria con giurisdizione sul territorio riservato al detto tribunale. Ai fini del funzionamento di tale Sezione vengono assegnati un presidente, cinque giudici, un sostituto Procuratore della Repubblica ed il personale corrispondente da adibirsi ai servizi di cancelleria e di segreteria giudiziaria ».

La Commissione permanente della Camera approvava tale proposta modificandone però il testo come appresso:

« La Tabella I annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificata come segue: presso il Tribunale di Monza è istituita una seconda Sezione giudiziaria ».

Pervenuta la proposta di legge alla Commissione della giustizia del Senato, essa doveva rilevare come il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo alle piante organiche dei singoli Uffici giudiziari non fosse più in vigore, essendo stato sostituito da un successivo decreto 30 agosto 1951, n. 757, e doveva rilevare altresì come col testo ad essa pervenuto appariva sostituita la intera Tabella numerica delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari della Repubblica dalla sola disposizione, non numerica, che si limitava ad istituire una seconda Sezione giudiziaria presso il Tribunale di Monza. Doveva altresì rilevare come la divisione — con legge — in Sezioni di un determinato ufficio giudiziario non fosse coerente al sistema generale vigente per il quale la divisione dei singoli uffici (Tribunale e Corte) in Sezioni avviene anno per anno con decreto del Presidente della Repubblica.

Convinta però della necessità di provvedere all'aumento degli organici del Tribunale di Monza all'oggetto di renderne possibile il funzionamento, eventualmente anche colla istituzione di una seconda Sezione, la 2<sup>a</sup> Commissione approvava nella sua seduta del 25 maggio 1955 un nuovo testo che, mutato il titolo in quello di « Provvedimenti per il Tribunale di Monza », in relazione alle riconosciute esi-

genze del funzionamento della giustizia nella circoscrizione del Tribunale di Monza, apportava le opportune modificazioni alle Tabelle organiche aumentando il numero dei magistrati e dei funzionari addetti al Tribunale di Monza.

Tale testo non ha però avuto la approvazione della competente Commissione della Camera dei deputati la quale è ritornata al titolo: « Istituzione di una seconda Sezione presso il Tribunale di Monza », stabilendo coll'articolo 1 la costituzione di tale seconda Sezione e delegando con l'articolo 2 il Governo ad adottare i provvedimenti necessari per la esecuzione della legge.

La Commissione di giustizia del Senato, concorde sempre nel riconoscere la necessità di provvedere a rendere possibile il funzionamento della giustizia in quella importante circoscrizione, ha aderito al nuovo sistema deciso dalla Camera dei deputati di delegare al Governo la emanazione dei provvedimenti all'uopo necessari, ma ha rilevato come la delega concessa, che doveva operare in senso di modificazione di piante organiche stabilite con provvedimenti legislativi, dovesse adeguarsi alle disposizioni della Costituzione al riguardo; e ha perciò redatto un nuovo testo che sottopone, come doveroso, trattandosi di delega legislativa, alla approvazione della Assemblea, e col quale si dà mandato al Governo di emanare gli opportuni provvedimenti, determinando il tempo di durata della delega e il criterio da seguire.

In coerenza poi a quanto sopra detto, la Commissione ha ritenuto dovere insistere nel non approvare la formula di « istituzione » di una seconda Sezione pure accennando nel testo proposto che il provvedimento è destinato a « consentire » la istituzione di una seconda Sezione, e ha ritenuto dovere insistere nella modificazione conseguente del titolo del disegno di legge, il quale pertanto nella formulazione proposta appare più aderente ad imprescindibili esigenze formali e meglio rispondente alle finalità che il disegno di legge stesso si propone; finalità la cui necessità del soddisfacimento la Commissione condivide e in ragione delle quali unanime propone la approvazione del disegno di legge.

ZOLI, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

**Istituzione di una seconda Sezione  
presso il tribunale di Monza.**

## Art. 1.

Presso il tribunale di Monza è istituita una seconda Sezione.

## Art. 2.

Il Governo adotterà i provvedimenti necessari per la esecuzione della presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

**Provvedimenti per il tribunale di Monza.***Articolo unico.*

Per consentire l'istituzione di una seconda sezione nel tribunale di Monza, il Governo è autorizzato a emanare, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per aumentare la pianta organica dei magistrati e dei funzionari di cancelleria addetti a tale ufficio, riducendo in misura corrispondente le piante organiche di altri uffici giudiziari.